



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7	OGGETTO: LEGGE N. 353/2000 ART. 10 - O.P.C.M. N. 3624/07 - DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 1 DEL 21/11/2007 - ADOZIONE CATASTO INCENDI PERIODO 2006 - 2016
del 19-04-2018	

L'anno duemiladiciotto ed addì diciannove del mese di aprile con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Straord. urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Frongia Fabiano	P	Loi Alessandro	P
Sanna Alberto	P	Schirru Michele	P
Marras Pietro Paolo	P	Saccu Antonia Laura	A
Biancareddu Maria Rita	P	Passiu Antonello	P
Tatti Maria Teresa	P	Atzori Pier Paolo	A
Pau Arianna	P		

Totale presenti n. 9 e assenti n. 2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco *Fabiano Frongia*.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale *Dott. Daniele Fusco*.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente**

*richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, **il pascolo e la caccia**. (comma così modificato dall'articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)*

2. *I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. **L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale**, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, **entro i successivi sessanta giorni**, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*

- L'art. 2 della legge n. 353/2000 che definisce l'incendio boschivo un "fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";

- L'art. 2 del D.Lgs 18/05/2001, n. 227 con la quale si precisa che i termini bosco, foresta e selva sono equiparati, inoltre sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali, temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01/02/2018 con la quale è stato istituito presso l'Ufficio Tecnico, il Catasto Incendi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 218 del 15/11/2018, contenente il provvedimento a contrarre per l'affidamento del servizio per la redazione del catasto incendi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 219 del 15/11/2018, modificata con determinazione n. 238/2017, con la quale si conferiva l'incarico per la redazione del catasto incendi relativo all'ultimo decennio (2006 – 2016), al Geologo Antonello Frau;

DATO atto che l'approvazione del "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" oltre ad un obbligo di legge, costituisce strumento necessario per la futura pianificazione urbanistica, inoltre potrà contribuire alla tutela e salvaguardia dei boschi presenti nel territorio comunale arginando il fenomeno degli incendi boschivi anche dovuti a comportamenti dolosi, costituendo causa di gravi danni sia al patrimonio naturale che al tessuto economico e sociale;

VISTO il Catasto incendi, predisposto dal Geol. Antonello Frau, sulla base dei rilievi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della RAS, ufficialmente pubblicati presso il SIM (Servizio Informativo della Montagna);

CONDERATO che i dati relativi all'anno 2017 non sono ancora stati pubblicati sul SIM;

DATO atto che nel decennio di riferimento (2006 – 2016) si sono verificati incendi negli anni 2010 e 2013;

VISTO l'avviso di deposito Prot. n. 480 del 05/02/2018, pubblicato all'albo pretorio in pari data e fino al 08/03/2018;

DATO atto che entro il termine previsto non è pervenuta alcuna osservazione;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

RITENUTO dover procedere all'adozione del Catasto Incendi;

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio tecnico di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di adottare il "Catasto Comunale delle aree percorse da incendi" per il periodo dal 2006 al 2016, con l'approvazione degli elenchi e perimetrazioni riportati negli elaborati allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Aree percorse dal fuoco – anno 2010

Aree percorse dal fuoco – anno 2013;

Di dare atto che negli anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2011 – 2012 – 2014 – 2015 e 2016 non vi sono state aree percorse dal fuoco;

Di procedere alla pubblicazione del catasto incendi sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente → Informazioni ambientali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, con separata votazione.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
F.to Fabiano Frongia

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rossella Ardu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 24-04-2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è:

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant'Antonio, 19-04-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant'Antonio,

L'Impiegato Incaricato